

PROVINCIA DI GROSSETO

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N° 10 del 29-04-2021

#### **ORIGINALE**

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Approvazione aliquote anno 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 16:00 in una sala della Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti Assenti
Cinelli Diego	SINDACO	Presente
Pastorelli Mirella	Consigliere	Presente
Vichi Amanda	Consigliere	Presente
Fedeli Nadia	Consigliere	Presente
Guidi Massimiliano	Consigliere	Presente
Guerra Nicola	Consigliere	Presente
Goracci Fabrizio	Consigliere	Presente
Melosini Doriana	Consigliere	Presente
Mancineschi Camilla	Consigliere	Presente
Tei Giancarlo	Consigliere	Assente
Pastorelli Gianfranco	Consigliere	Presente
Loffredo Alessandro	Consigliere	Presente
Tronchi Lorella	Consigliere	Assente
		11 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giovanni La Porta, incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Diego Cinelli nella sua qualità di SINDACO il quale accertata la legalità del numero degli intervenuti, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:



PROVINCIA DI GROSSETO

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### **NUMERO: 9**

#### SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Approvazione aliquote anno 2021..

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizione che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del



#### PROVINCIA DI GROSSETO

14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993:

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori:

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il



#### PROVINCIA DI GROSSETO

Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 costituirà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale,

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**Considerato** che con comunicato del 23/03/2021 pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale il MEF ha precisato quanto segue:

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nelsito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020);

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;



#### PROVINCIA DI GROSSETO

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25/05/2020;

#### DELIBERA

- 1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:
  - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
  - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): euro 200,00
  - Aliquota di base: 1,06%.
  - Aliquota agevolata immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' art. 43 del DPR n. 917/1986, immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e immobili locati: **0,86%**
  - Aliquota agevolata unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato, a parenti di primo grado in linea diretta (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale: 0,86%
  - Aliquota fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce 0,10%
- 3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.



#### PROVINCIA DI GROSSETO

#### **PARERI**

(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1<sup>^</sup> comma)

in ordine alla sola regolarità tecnica - si esprime parere Favorevole Magliano in Toscana li 01-04-2021

### Il Responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO Carla Rambelli

in ordine alla sola regolarità contabile - si esprime parere Favorevole Magliano in Toscana li 01-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario Carla Rambelli



PROVINCIA DI GROSSETO

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1^, D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Il Sindaco cede la parola all'assessore Pastorelli Mirella che illustra dando lettura di un documento scritto (allegato con il n. 1 al presente verbale).

IL SINDACO: si associa al ringraziamento rivolto agli uffici da parte dell'assessore Pastorelli, a maggior ragione per il lavoro svolto, anche in presenza, durante un periodo così particolare. A tale proposito evidenzia che l'amministrazione ha investito per creare un ambiente di lavoro sicuro sia per i dipendenti che per i cittadini.

Esprime apprezzamento per l'atteggiamento positivo e collaborativo del nuovo revisore dei conti dando altresì atto degli attestati di professionalità da questi rivolti alla dott.ssa Rambelli.

Si sofferma poi sulle prossime assunzioni di personale per le quali si dovrà fare comunque i conti con i vincoli statali.

Riguardo agli incassi da oneri di urbanizzazione, il dato reale rispetto alle previsioni testimonia che il territorio del comune è ancora appetibile.

Quanto alle opere pubbliche, sottolinea che l'attuale amministrazione, da quando è stata eletta, ha realizzato interventi su tutto il territorio comunale, anche nelle aree più periferiche e questo è motivo di orgoglio.



PROVINCIA DI GROSSETO

Aggiunge che tutti i lavori programmati sono in corso di attuazione o sono in fase di completamento e che in questi giorni l'ufficio tecnico sta procedendo all'affidamento dell'incarico per la riqualificazione del palazzo in via Garibaldi. Per tale intervento occorrono risorse importanti a fronte dei soli 60.000 a disposizione del comune: per tale motivo si ragionerà con il professionista su una soluzione che preveda una realizzazione per stralci funzionali.

Bisogna comunque farsi trovare pronti per le risorse del recovery fund.

IL CONSIGLIERE LOFFREDO: sollecita un intervento anche sul manto dei parchi in località Rialto e Poggetto.

IL CONSIGLIERE PASTORELLI GIANFRANCO: annuncia l'astensione dal voto del gruppo consiliare di minoranza e dà lettura di un documento scritto (allegato con il n. 2 al presente verbale).

Ringrazia poi la dott.ssa Rambelli per il lavoro fatto.

IL SINDACO: ringrazia il consigliere Pastorelli per il pensiero avuto nei confronti della dott.ssa Rambelli rispondendogli anche che non c'è nessun problema a "volare alti": il segno di un'amministrazione sono le opere pubbliche; bisogna tuttavia fare i conti con le disponibilità di bilancio. C'è comunque la visone di tutti gli interventi da realizzare fino al 2023.

Aggiunge infine che l'amministrazione non dimentica le strade rurali per le



PROVINCIA DI GROSSETO

quali saranno stanziate risorse come tutti gli anni.

Cede poi la parola all'Assessore Pastorelli Mirella che, in ordine alla illuminazione votiva, evidenzia che ci sono maggiori entrate che vanno a compensare servizi rimasti deficitari a causa di minori incassi (es.: trasporti, mensa). Quanto alle tariffe, queste sono rimaste immutate.

IL CONSIGLIERE PASTORELLI GIANFRANCO: ritiene che il 200% di aumento per andare a coprire minori entrate da altre fonti sia eccessivo. Chiede se ciò si traduca in un aumento di spesa per i cittadini.

L'ASSESSORE PASTORELLI MIRELLA: risponde che la maggiore entrata è dovuta ad un aumento delle utenze.

Riguardo alla TARI, oggi non vengono deliberate le tariffe perché si auspica un sostegno del Governo.

Riguardo poi all'aumento di consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità, ritiene che il dato debba indurre l'ente a riflettere su un atteggiamento prudente rispetto alle difficoltà dei contribuenti a pagare le tasse.

IL CONSIGLIERE PASTORELLI GIANFRANCO: ritiene comunque troppo alto il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'ASSESSORE PASTORELLI MIRELLA: risponde che con la ripartenza dell'economia si spera che il fondo possa ridursi proprio come segno della



PROVINCIA DI GROSSETO

ripresa.

IL SINDACO: fa presente che il fondo crediti di dubbia esigibilità è un istituto previsto dalla legge ed il suo ammontare dipende da un calcolo matematico non già da decisioni discrezionali dell'amministrazione.

Dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIERE PASTORELLI GIANFRANCO: annuncia l'astensione dal voto del gruppo di minoranza consiliare.

Si procede alla votazione relativamente al punto iscritto con il n. 4 all'o.d.g. che dà il seguente esito:

PRESENTI: 11

**VOTANTI: 9** 

FAVOREVOLI: 9 (CINELLI; PASTORELLI Mirella; MANCINESCHI;

VICHI; FEDELI; GUIDI; GUERRA; GORACCI; MELOSINI).

CONTRARI: 0.

ASTENUTI: 2 (PASTORELLI GIANFRANCO; LOFFREDO).

#### **DELIBERA**

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.



### PROVINCIA DI GROSSETO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue.

II SINDACO	Il Segretario Comunale
Diego Cinelli	Giovanni La Porta
ATTES	TATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la pre	sente deliberazione
- Viene affissa all'Albo Pretorio Telematico il Lgs 18 Agosto 2000 №267.	e vi rimairper 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 135, D.
Magliano in Toscana li,	Il Segretario Comunale
	Giovanni La Porta
	CICATO DI PUBBLICAZIONE  de deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematicodal al
Magliano in Toscana li, .	Il Messo Comunale
	Paolo Bisconti
	ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai ser il giorno successivo alla compiuta pubblicazione.	nsi dell'art.134 comma 3 il giorno per decorrenza dei termini, dopo
Magliano in Toscana li,	Il Segretario Comunale
	Giovanni La Porta